SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1571)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. *Stampato Camera n.* **3139**)

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 novembre 1985

Attuazione della decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al siste-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

ma delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974, n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822.

Art. 2.

È autorizzato il versamento del controvalore in lire di 223.390.525 di *European currency unit* quale onere posto a carico dell'Italia dall'articolo 3, n. 4, della decisione del Consiglio delle Comunità europee di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 319 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 1.520 miliardi per l'anno finanziario 1986 e lire 1.620 miliardi per l'anno finanziario 1987, si provvede per il 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante corrispondente riduzione della proiezione dell'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie », iscritto per i medesimi anni al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio triennale 1985-1987.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.